

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 24/2022 – Superamento misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 che prevede diverse modifiche al regime giuridico di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, prevedendo, tra l'altro, un graduale superamento dello strumento del *green pass*. Per quanto riguarda il settore dei Pubblici Esercizi:

• **fino al 31 marzo 2022**

prosegue il regime attualmente in vigore che, qualsiasi sia la zona di rischio in cui si trova la Regione di appartenenza, vale adire

- **green pass base** per mense e catering continuativo su base contrattuale (ad eccezione delle categorie soggette all'obbligo vaccinale);
- **green pass c.d. rafforzato** per:
 - per la consumazione al chiuso e all'aperto nei servizi di ristorazione (pizzerie, bar, ristoranti gelaterie ecc.);
 - feste all'aperto e al chiuso;
 - discoteche;
 - sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• **dal 1° al 30 aprile p.v.** è richiesto

- il **green pass base** per l'accesso:
 - ai **servizi di ristorazione** svolti al banco o al tavolo, **al chiuso** (mentre per fruire dei servizi di ristorazione all'aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde);
 - agli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono **all'aperto**;
 - alle **mense e al catering** continuativo su base contrattuale;
- il **green pass c.d. rafforzato** (no tampone) per l'accesso:
 - ai convegni e congressi (lett. b);
 - alle **feste** comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati **che si svolgono al chiuso** (per le feste all'aperto non sarà necessario esibire né il *green pass* rafforzato, né quello base);
 - alle attività di **sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
 - alle attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati** per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, allo stato attuale non saranno più applicabili i limiti di capienza precedentemente previsti;
 - agli **spettacoli aperti al pubblico**, che si svolgono **al chiuso**;

- per l'**accesso ai luoghi di lavoro**, fino al 30 aprile p.v. gli ultra cinquantenni devono possedere e, su richiesta, esibire il cosiddetto *green pass* base;

- **fino al 30 giugno 2022** sono prorogati i termini:
 - per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
 - per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l'obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore;
- **fino al 30 aprile 2022**, sono previsti gli **obblighi di indossare mascherine**:
 - **di tipo FFP2**, per l'accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
 - **di qualsiasi tipologia**, (i) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private e salvo i casi in cui sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi e (ii) in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo.

Si trasmettono i cartelli da mettere a disposizione dei soci recanti le informazioni disponibili e d'interesse per il comparto.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70/2022 il Decreto Legge n. 24/2022 – in vigore a decorrere dallo scorso 25 marzo 2022, sebbene le disposizioni di maggior rilievo, come si vedrà, diverranno efficaci solo a partire dal prossimo 1° aprile – recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* (allegato 1).

Come anticipato dal Premier Draghi nella [conferenza stampa](#) tenutasi lo scorso giovedì 17 marzo, il provvedimento - prendendo atto della cessazione dello stato d'emergenza a partire dal prossimo 1° aprile - detta una serie di disposizioni volte a una progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, prevedendo, tra l'altro, la fine del sistema di suddivisione del territorio nazionale in fasce di rischio e un graduale superamento dello strumento del *green pass*. Vengono conseguentemente apportate diverse modifiche al D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d'ora in avanti *“Riaperture”*).

Con riferimento ai profili d'interesse del comparto, si segnalano le seguenti disposizioni:

- **Art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza Covid-19**

La disposizione, intervenendo in modifica dell'art. 10-*bis* del *“Riaperture”*, conferma la competenza del Ministero della Salute ad adottare e aggiornare, con propria Ordinanza, le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza, tra l'altro, delle attività economiche, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa Conferenza delle regioni e delle province autonome. A tal proposito, è presumibile che le linee guida approvate con Ordinanza del 2 dicembre 2021 (cfr. circolare Fipe n. 175/2021) saranno presto modificate; in tal caso, la Federazione fornirà, come di consueto, tempestiva informativa in ordine agli aggiornamenti in materia.

La disposizione, inoltre, attribuisce al medesimo Ministero la facoltà di introdurre, sempre con propria Ordinanza, limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (per quanto concerne la disciplina attualmente vigente in materia, si rinvia alla circolare Fipe n. 46/2022).

- **Art. 4 – Isolamento e autosorveglianza**

La disposizione, introducendo l'art. 10-ter al "Riaperture", modifica la **disciplina applicabile a partire dal 1° aprile 2022 in caso di contagio al SARS-CoV-2 o di contatto stretto** con un soggetto positivo, prevedendo:

- il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;
- il regime dell'autosorveglianza a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. Essa consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questi casi, pertanto, non sarà più applicabile il regime di quarantena.

Ulteriori modalità attuative di tali disposizioni saranno dettate con circolare del Ministero della Salute.

- **Art. 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

La norma, prevedendo l'introduzione del nuovo art. 10-quater al "Riaperture", prevede, **fino al prossimo 30 aprile**, gli obblighi:

- di indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, in alcuni specifici casi, ivi compreso per l'accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati (comma 1, lett. c);
- di indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di qualsiasi tipo**:
 - (i) **in tutti i luoghi al chiuso** diversi da quelli per i quali è previsto l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 e con esclusione delle abitazioni private (comma 2). Tale obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi (comma 5);
 - (ii) **in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo** (comma 3).

Gli obblighi di indossare le mascherine non si applicano (comma 4):

- ai bambini di età inferiore ai 6 anni;
- alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

E' espressamente previsto che **i titolari degli esercizi** sopra indicati sono **tenuti a verificare** che i clienti rispettino l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per quel che concerne gli ambienti di lavoro, la disposizione conferma che è sufficiente l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie denominati "mascherine chirurgiche".

- **Art. 6 – Graduale eliminazione del green pass base**

La disposizione, apportando modifiche all'art. 9-bis del "Riaperture", cambia l'elenco delle attività per il cui accesso è richiesta l'esibizione del *green pass* base (vale a dire la certificazione verde rilasciata anche a seguito dell'effettuazione, con esito negativo, di un test antigenico rapido o molecolare), stabilendo che la nuova disciplina **si applicherà dal 1° al 30 aprile 2022**. Per quel che più interessa le attività rappresentate, tale prescrizione viene:

- confermata per l'accesso alle **mense e al catering continuativo su base contrattuale**;

- prevista per i **servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio**, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Dunque, rispetto al regime attualmente vigente, **dal prossimo 1° aprile** per fruire di detti servizi al chiuso sarà sufficiente essere in possesso del *green pass* base mentre **all'aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde**;
- altresì richiesta per la partecipazione del pubblico agli **spettacoli aperti al pubblico**, che si svolgono all'aperto (mentre per quelli che si svolgono al chiuso, come si vedrà nel paragrafo relativo all'art. 7, continuerà ad esser richiesto il *green pass* rafforzato).

Per completezza, è bene rilevare che viene invece disposta l'abrogazione delle disposizioni che avevano previsto l'obbligo del *green pass* base per l'accesso ad ulteriori attività, tra le quali le attività commerciali diverse da quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Per quel che concerne l'accesso ai luoghi di lavoro del settore privato – disciplinato dall'art. 9-*septies* del "Riaperture" – si prevede, fino al 30 aprile 2022, l'obbligo del *green pass* base. Si evidenzia che rimangono in ogni caso in vigore le disposizioni vigenti previste dal citato art. 9-*septies*.

- **Art. 7 – Graduale eliminazione del *green pass* rafforzato**

La norma interviene sull'art. 9-*bis.1* del "Riaperture", modificando l'elenco delle attività per accedere alle quali è obbligatorio esibire il c.d. super *green pass*. Anche in questo caso, la nuova disciplina avrà **decorrenza dal 1° al 30 aprile 2022**.

Per i Pubblici Esercizi, il suindicato obbligo - non più prescritto né per i servizi di ristorazione al chiuso (per i quali si applicherà il *green pass* base), né per quelli all'aperto (per i quali non sarà richiesta alcuna tipologia di certificazione verde) - continuerà a esser richiesto per l'accesso a:

- convegni e congressi (lett. b);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione (lett. c);
- **feste comunque denominate**, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono **al chiuso**. In altri termini, per le feste all'aperto, pertanto, a partire dal 1° aprile, non sarà necessario esibire il *green pass* rafforzato, né quello base (lett. d);
- attività di **sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò** (lett. e);
- **attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati** (lett. f). Sul punto, occorre tenere presente che il nuovo decreto legge dispone, a partire dal prossimo 1° aprile, l'abrogazione, tra l'altro, dell'art. 5 del "Riaperture", recante per le discoteche il limite di capienza del 75% e del 50%, rispettivamente, per gli eventi all'aperto e al chiuso. Dunque, è ragionevole ritenere che, a partire dalla data suindicata, tali limiti di capienza non trovino più applicazione. Quanto detto, sembra trovare conferma anche nelle linee guida di settore che prescrivono ai titolari delle discoteche "di definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti" ove i suindicati limiti vengono meramente richiamati perché imposti dalla normativa in vigore all'epoca dell'adozione delle stesse linee guida;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (lett. g).

- **Art. 8 – Obblighi vaccinali**

Vengono modificate le previsioni di cui al decreto legge decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 circa l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale.

Per quanto d'interesse in questa sede, si prevede che gli ultra cinquantenni fino al 30 aprile 2022 per accedere ai luoghi di lavoro, debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base.

- **Art. 10 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19**

Fino al **30 giugno 2022** sono prorogati i termini previsti dalle disposizioni legislative che riguardano la:

- sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
- possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l'obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

- **Art. 11 - Sanzioni e controlli**

La disposizione apporta alcune modifiche all'art. 13 del "Riaperture", recante la disciplina del trattamento sanzionatorio applicabile in caso di comportamenti commessi in violazione della normativa di prevenzione anti-Covid19.

In particolare, si prevede l'applicazione della sanzione **da 400 a 1.000 euro** per:

- i soggetti che accedano alle attività e ai servizi per i quali sia previsto l'obbligo del *green pass* base o rafforzato, senza il prescritto titolo d'accesso (cfr. sopra art. 6);
- per i titolari delle attività che omettano di effettuare le operazioni di verifica del *green pass* base o rafforzato (cfr. sopra artt. 6 e 7). In questi casi, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni. Per quel che concerne l'accesso alle discoteche e agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso, tale sanzione accessoria è comminata già a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa;
- per coloro che violino le disposizioni relative all'obbligo di indossare le mascherine (cfr. sopra art. 5) e per i titolari delle attività ai quali è richiesto di verificare l'adempimento a tale obbligo e che omettano tale controllo. Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni;
- per le persone che violino le disposizioni in ordine all'auto sorveglianza (cfr. sopra art. 4). Sul punto è bene sottolineare che, diversamente, per coloro che pongano in essere condotte in violazione dell'obbligo di isolamento conseguente all'accertamento della positività al Covid-19, si prevede l'applicazione dell'art. 260 del R.D. n. 1265/1934: la condotta è quindi punibile con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000;
- per coloro che commettano comportamenti in violazione delle Ordinanze del Ministero della Salute recanti limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (cfr. sopra art. 3).

- **Art. 14 – Abrogazioni**


La norma prevede, con decorrenza a partire dal prossimo 1° aprile, l'abrogazione di diverse disposizioni contenute nel "Riaperture" contrastanti con il nuovo regime giuridico previsto dal decreto in oggetto, segnando, come anticipato in premessa, la fine del sistema di suddivisione del territorio nazionale in fasce di rischio. In particolare, vengono abrogate, tra l'altro, tutte le disposizioni che prevedevano regimi differenti a seconda della fascia di rischio (bianca, gialla, arancione o rossa) attribuita alla Regione d'appartenenza.

Si trasmettono i cartelli (allegato 2) sulle da mettere a disposizione dei soci e, per le restanti disposizioni, si rinvia al testo del provvedimento allegato, fermo restando che gli uffici, come di consueto, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 39/2022	https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-conferenza-stampa-draghi-speranza-dopo-il-consiglio-dei-ministri/19404	Green pass; ristorazione al chiuso; ristorazione all'aperto; discoteche; sale giochi; feste; Ministero della Salute; obblighi vaccinali; mascherine.
Circolare Fipe n. 30/2022		
Circolare Fipe n. 25/2022		
Circolare Fipe n. 187/2021		
Circolare Fipe n. 178/2021	https://www.fipe.it/2022/03/25/nuovo-d-l-covid-in-gazzetta-ufficiale/	
Circolare Fipe n. 175/2021		
Circolare Fipe n. 167/2021		
Circolare Fipe n. 165/2021		
Circolare Fipe n. 161/2021		
Circolare Fipe n. 149/2021		
Circolare Fipe n. 134/2021		
Circolare Fipe n. 130/2021		
Circolare Fipe n. 125/2021		